



PROVINCIA DI SONDRIO

REGOLAMENTO PER LA CACCIA DI SELEZIONE AL CINGHIALE

Le presenti disposizioni si applicano alla caccia di selezione al cinghiale autorizzata in ottemperanza all'ordinanza del Presidente Giunta regionale 10 novembre 2023 - n. 105 "Disposizioni per la prevenzione e il controllo della diffusione della Peste Suina Africana".

Il cinghiale rientra tra i capi cacciabili all'interno della specializzazione ungulati. Pertanto sono ammessi alla caccia di selezione del cinghiale tutti i cacciatori abilitati, iscritti nei Comprensori Alpini di Caccia alla specializzazione ungulati e che siano in regola con il pagamento di un'eventuale quota aggiuntiva richiesta dal CAC per la caccia a tale specie.

Come previsto all'art. 5 della Legge Regionale 17 luglio 2017, n. 19 "Gestione faunistico - venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti", per far fronte alle spese di prevenzione e indennizzo dei danni, i comitati di gestione dei CAC, possono determinare nei confronti dei soggetti ammessi al prelievo della specie una quota supplementare pari all'ammontare del contributo base di euro 55,00, previsto dall'articolo 32, comma 1, della l.r. 26/1993.

Inoltre, i comitati di gestione possono altresì prevedere un ulteriore contributo integrativo, non superiore a euro 51,65, per ogni capo di cinghiale maschio di classe II (età > 12 mesi) prelevato oltre al secondo.

Come previsto dall'OPGR 105/2023, il prelievo venatorio può essere esercitato:

- per cinque giornate settimanali;
- senza alcuna limitazione di orario diurno o notturno, per l'intero anno solare, anche in corrispondenza dei periodi di svolgimento di altre forme di prelievo venatorio;
- nelle ore notturne, esclusivamente avvalendosi di adeguati dispositivi per la visione notturna in assenza di fonti di luce;
- senza l'obbligo di accompagnatore previsto all'art. 4 del "Regolamento per la disciplina della caccia di selezione agli ungulati";
- con libero accesso a tutti i settori dei Comprensori alpini di caccia ai quali il cacciatore è iscritto per la specializzazione ungulati;
- con libero accesso garantito e coordinato dai Comprensori alpini di caccia a tutti i punti fissi sopraelevati di sparo, al fine di consentirne la massima operatività giornaliera, individuabili esclusivamente in relazione alla necessità dello svolgimento dell'attività in sicurezza e previa comunicazione ai competenti organi di Polizia provinciale;
- con distribuzione delle fascette da apporre al tarso dei capi prelevati, assicurata dal Compensorio alpino di caccia secondo necessità in tutti i giorni della settimana, a esclusione della domenica;

ORGANIZZAZIONE DEL PRELIEVO

La caccia al cinghiale si intende come forma di caccia "senza capo assegnato", con esercizio della caccia in forma singola e non a squadre.

Ogni cacciatore dovrà comunicare al Compensorio Alpino, secondo le modalità dallo stesso individuate, le uscite della settimana successiva, segnalando se sarà diurna o notturna ed indicando il settore e la zona di caccia con il maggior grado di precisione possibile. Entro il venerdì il Compensorio Alpino trasmette tramite mail alla Polizia Provinciale l'elenco relativo alle uscite comunicate per la settimana successiva.

Inoltre, settimanalmente, i singoli Comprensori Alpini comunicheranno alla Provincia, utilizzando i file appositamente predisposti dalla stessa, gli elenchi delle uscite e degli abbattimenti effettuati nella settimana precedente.

Qualora si stia svolgendo la caccia al cinghiale in settori diversi da quelli al quale si è iscritti per la caccia di selezione agli altri ungulati, è vietato avere appresso o a bordo sul veicolo in uso, capi abbattuti di cervo,

capriolo e camoscio, seppure correttamente abbattuti nel proprio settore e registrati. In caso di violazione si applicherà l'art. 9, comma e), del "Regolamento per la disciplina della caccia di selezione agli ungulati"

Nelle giornate, negli orari di caccia consentiti per la caccia di selezione agli ungulati (capriolo, cervo, camoscio) la segnalazione di uscita per la caccia al cinghiale, qualora avvenga nel settore di appartenenza, si intende assolta senza necessità di specifica comunicazione. Restano obbligatori tutti gli altri adempimenti previste dalle presenti disposizioni.

La giornata di uscita per la sola caccia al cinghiale deve essere correttamente registrata sul tesserino venatorio regionale, mentre non deve essere registrata sull'inserito zona Alpi.

PIANI DI PRELIEVO

La Provincia predispone, per ogni Comprensorio Alpino, dei piani relativi alle soglie minime di prelievo coerenti con il "Piano Straordinario delle catture abbattimento e smaltimento dei cinghiali (*Sus scrofa*) e Azioni Strategiche per l'Elaborazione dei Piani di Eradicazione nelle Zone di Restrizione da Peste Suina Africana (PSA), 2023-2028" (art. 2, c. 2, della L. n. 29/2022).

CONTROLLO DEL PRELIEVO

A seguito dell'abbattimento di un cinghiale, analogamente a quanto avviene per le altre specie di ungulati, deve essere apposta, prima di qualsiasi movimentazione, una fascetta numerata al tendine di un arto posteriore.

L'abbattimento, contestualmente, deve essere registrato sul tesserino venatorio nonché nell'apposita scheda nella parte da compilare all'atto della cattura, mentre non deve essere registrato sull'inserito zona Alpi.

Tutti i cinghiali abbattuti vanno conferiti obbligatoriamente presso i punti di controllo istituiti dai C.A. per il rilevamento dei dati biometrici di ogni capo abbattuto mediante apposite schede fornite dalla Provincia, così come previsto al punto 3 del "Regolamento per la caccia di selezione agli ungulati".

Presso il medesimo punto di controllo, personale appositamente formato dovrà effettuare il prelievo di tessuto muscolare per la ricerca di Trichine nelle carni che andrà consegnato all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Sondrio, secondo tempi e modalità dallo stesso indicati.

Nell'attesa dell'esito di tale esame, l'animale abbattuto non potrà essere consumato né commercializzato.

In caso di esame con esito positivo il singolo cacciatore o il CAC dovranno contattare il servizio veterinario dell'ATS Montagna ed attenersi alle indicazioni ricevute in merito alla gestione del capo.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI PER IL PRELIEVO VENATORIO

In aggiunta all'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente (art. 31 della L.157/92 e art. 51 della LR 26/93), sono valide, ove applicabili, le disposizioni previste all'art. 9 del "Regolamento per la caccia di selezione agli ungulati".

Inoltre si prevede l'applicazione di specifici provvedimenti disciplinari a chiunque effettui le violazioni seguenti:

- uscita per la caccia di selezione al cinghiale in assenza di comunicazione al Comprensorio Alpino, ma giornata di caccia correttamente segnata sul tesserino venatorio: sospensione delle prime 3 giornate di caccia per la specializzazione ungulati;
- uscita per la caccia di selezione al cinghiale in assenza di comunicazione al Comprensorio Alpino e giornata di caccia non segnata sul tesserino venatorio: sospensione delle prime 6 giornate di caccia per la specializzazione ungulati;

In caso di recidiva si applica un provvedimento pari al doppio di quanto riportato.